



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 4461/12

Deliberazione n. 36

## **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2012

VERBALE N. 81

Seduta Pubblica del 2 agosto 2012

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì due del mese di agosto, alle ore 15,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,05 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Angelini Roberto, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Vannini Scatoli Alessandro e Voltaggio Paolo.

Giustificato il Consigliere Mollicone Federico, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Kuzyk Tetyana e Salvador Romulo Sabio.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 28ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

28ª Proposta (Dec. G.C. del 16 marzo 2012 n. 18)

**Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2012.**

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha disposto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria (di seguito IMU);

Che l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'IMU;

Che il citato articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che l'IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 ed in base agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili;

Che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Che, in virtù dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011 e nell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992;

Che l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base e le riduzioni della stessa per determinate fattispecie;

Che, in particolare, il comma 6 dell'articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo, altresì, la possibilità per i Comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, della aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Che il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede un'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Che il comma 8 dell'articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i comuni di ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Che, inoltre, l'articolo 13, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011, contempla la possibilità dei Comuni di prevedere ulteriori riduzioni dell'aliquota di base per determinate categorie di immobili e, precisamente: fino allo 0,38 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, o di immobili locati;

Che l'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che, inoltre, sempre con riguardo all'abitazione principale e relative pertinenze, il comma 10 del predetto articolo 13 prevede, per i soli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della suddetta detrazione pari a Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di Euro 400,00;

Che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 13, D.L. n. 201 del 2011, è prevista la possibilità dei Comuni di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione dall'imposta anche alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; nonché di elevare l'importo della detrazione fissata per l'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Che, inoltre, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Premesso inoltre che il recente Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

Che, in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra citato D.L. n. 16 del 2012, concernono:

1. la nozione di abitazione principale, in merito alla quale è precisato che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
2. l'esclusione dal gettito IMU spettante allo Stato della quota di imposta dovuta sugli immobili posseduti dai Comuni, siti sul proprio territorio, sulle unità immobiliari

- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili;
3. l'attribuzione ai Comuni della facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  4. la precisazione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, disponendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  5. l'individuazione dell'obbligo di pagamento dell'IMU in capo al coniuge assegnatario, in caso di assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal fine l'assegnazione viene considerata come attribuzione di un diritto di abitazione;
  6. la previsione, per il solo anno 2012, del pagamento dell'acconto IMU con le modalità di seguito specificate:
    - a) il pagamento della prima rata dell'imposta è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
    - b) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'imposta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, il soggetto passivo può versare l'imposta con le modalità indicate nel precedente periodo;
    - c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è stabilito che la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
    - d) per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre;
  7. la possibilità, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di corrispondere l'imposta non solo mediante il versamento unitario (F24), ma anche mediante versamento su apposito conto corrente postale;
  8. la possibilità per il Governo di rideterminare le aliquote di base e le detrazioni di legge con uno o più DPCM entro il 10 dicembre 2012 e la potestà dei Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta entro il 30 settembre 2012;

Considerato che le disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del "Patto di stabilità interno" miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti Locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;

Che l'articolo 13, commi 10 e 11, del D.L. n. 201 del 2011, come modificati dal D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, dispone una compartecipazione dello Stato al gettito dell'IMU, riservando allo stesso una quota pari al 50 per cento del gettito dell'imposta a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale, gli immobili rurali strumentali, gli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, il cui gettito va integralmente ai Comuni;

Che, ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato, da versare contestualmente all'IMU, non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni;

Che l'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che il maggior gettito dell'IMU, stimato ad aliquota di base, rispetto a quanto introitato a titolo di ICI per l'anno 2010, viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011;

Che l'articolo 28 del più volte citato D.L. n. 201 del 2011 prevede una ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di riequilibrio per ciascun Comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU;

Che ciò nonostante, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà attribuita ai comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Che, inoltre, l'articolo 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011 consente ai comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Che tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società si ritiene di agevolare le società cooperative edilizie a proprietà indivisa, in quanto svolgono attività senza fine di lucro, la cui finalità è diretta alla realizzazione di abitazioni destinate ai propri soci all'interno del territorio di Roma Capitale che, ai sensi della deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, è definita comune ad alta tensione abitativa;

Che tali soggetti operano, quindi, in coerenza con le finalità dell'Amministrazione in ordine all'attenuazione delle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti;

Che, pertanto, si ritiene di applicare agli immobili posseduti dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, un'aliquota agevolata pari allo 0,5 per cento;

Che, nell'ambito della facoltà riconosciuta ai comuni dal citato articolo 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, in considerazione della crisi economica e al fine di alleggerire il carico fiscale per gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività artigianale e del piccolo commercio, per i quali non si verifica l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto alla determinazione dei redditi fondiari, si ritiene opportuno applicare a dette unità immobiliari una aliquota pari allo 0,76 per cento;

Che la medesima aliquota dello 0,76 per cento è da estendersi anche ai teatri e alle sale cinematografiche situate nel centro storico di Roma Capitale, nonché alle monosale della periferia, da individuarsi con apposita deliberazione, così da agevolare ed incentivare lo sviluppo e la diffusione della cultura nel contesto del particolare tessuto urbano che caratterizza Roma Capitale;

Che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si ritiene di applicare l'aliquota dello 0,76 per cento anche alle unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997;

Che sempre l'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede la possibilità dei comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento stabilita per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;

Che, al fine di sostenere ed incentivare l'attività agricola, si ritiene di applicare ai predetti fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota dello 0,1 per cento;

Considerato inoltre che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che il gettito IMU, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2010, n. 23;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato che, in data 13 marzo 2012, il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse Economiche, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Preso atto che, in data 13 marzo 2012, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione

dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 14 marzo 2012, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: C. Mannino";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la I Commissione, nella seduta del 10 aprile 2012, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

– di determinare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

1. Aliquota pari allo 0,5 per cento per le seguenti fattispecie:

- a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio di Roma Capitale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- b) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- c) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

1.1 Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lettere a) e b), si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che questi dimori

abituale e sia residente anagraficamente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00. Alle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera c), si applica solo la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

2. Aliquota pari allo 0,68 per cento per le seguenti fattispecie:
  - a) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER). A dette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
3. Aliquota pari allo 0,1 per cento per le seguenti fattispecie:
  - a) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
4. Aliquota pari allo 0,76 per cento per le seguenti fattispecie:
  - a) unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;
  - b) teatri e sale cinematografiche, situati nel centro storico di Roma Capitale, e monosale della periferia, individuate con apposita deliberazione;
  - c) unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
- 4.1) Per poter beneficiare dell'aliquota di cui al punto 4, i soggetti passivi delle unità immobiliari di cui alle lettere a) e c) sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione.
5. Aliquota pari all'1,06 per cento per tutti gli altri immobili.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Bianchini, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, Naccari, Nanni, Orsi, Pomarici, Quarzo, Rocca, Todini, Tomaselli, Tredicine, Vannini Scatoli, Vigna e Voltaggio.



La presente deliberazione assume il n. 36.  
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE  
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta  
del **2 agosto 2012**.

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....